

Reg. n. _____

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

Tra:

....., nato/a a il e residente a in Via.....
in rappresentanza del Comune di Jesi con sede in Jesi in Piazza Indipendenza nr.1, partita IVA
00135880425 ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 in qualità di Dirigente del Servizio
Segreteria Generale del Comune di Jesi, da un lato, di seguito e per brevità denominato anche
cliente

e

l'Avv., nato a il con studio
inin, regolarmente iscritto nell'albo degli avvocati tenuto dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di, partita IVA dall'altro lato, di seguito e per
brevità denominato anche *l'avvocato*

Premesso

che con Decreto Sindacale nr. delil Comune di Jesi ha conferito incarico al suddetto
Avvocato per:

“ “

si stipula e di conviene quanto segue:

ART. 1

CONFERIMENTO ED OGGETTO DELL'INCARICO

Il *cliente* conferisce all'avvocato, il quale con la sua sottoscrizione in calce accetta di svolgere
l'incarico di natura giudiziale avente il seguente oggetto:

“ “

ART. 2

INDIVIDUAZIONE DELL'INTERESSE

L'incarico di cui sopra è conferito dal *cliente* ed accettato dall'avvocato nell'interesse proprio del
cliente COMUNE DI JESI.

ART. 3

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Le parti convengono che l'avvocato resti impegnato ad eseguire l'incarico di cui sopra col grado di

diligenza professionale normalmente richiesto al mandatario, senza obbligo di risultato, nel rispetto delle vigenti leggi, nessuna esclusa.

Il cliente prende atto ed accetta che l'avvocato nello svolgimento dell'incarico sia tenuto a rispettare anche le regole della deontologia ed in particolare quelle compendiate nel vigente Codice deontologico forense, anche quando ciò possa implicare limitazione all'esecuzione dell'incarico o al soddisfacimento degli interessi immediati del cliente, che dichiara di ben conoscere dette regole (vedi anche sito www.consigionazionaleforense.it).

L'Avvocato deve svolgere personalmente l'incarico conferito e non può, a sua volta, conferire ad altri l'incarico di difesa dell'Ente. *L'avvocato* potrà tuttavia farsi sostituire, per singole e determinate attività, anche da professionisti non appartenenti alla sua struttura di studio, fermo rimanendo che unico responsabile della prestazione resterà l'avvocato che risponderà anche dell'inadempimento del sostituto.

ART. 4

COMPENSO

A) Le parti convengono che il compenso per l'attività dell'*avvocato* sarà determinato facendo riferimento alla vigente Tariffa forense approvata con DM Giustizia 127/2004 e successive eventuali modifiche e/o integrazioni e/o aggiornamenti con pieno effetto obbligatorio di quest'ultima nel senso che essa viene assunta come vincolante tra le parti sia in relazione alle sue voci fisse, sia in relazione ai criteri di determinazione dell'ammontare dei diritti e dell'onorario sulla base degli scaglioni di valore e dell'oscillazione tra minimo e massimo.

B) Nella fattispecie le parti convengono che gli onorari siano determinati al minimo dello scaglione di riferimento.

Oppure

B) Nella fattispecie le parti convengono che gli onorari siano determinati al minimo dello scaglione di riferimento decurtato del ribasso percentuale offerto.

C) Il *cliente* si obbliga ad anticipare tutte le spese necessarie all'esecuzione dell'incarico e a corrispondere all'*avvocato* gli acconti sul compenso che egli riterrà del caso e comunque nella misura massima del 50% del preventivo presentato.

ART. 5

PAGAMENTI

Il pagamento avverrà dietro presentazione della relativa fattura, previa verifica della regolarità

contributiva (DURC e Cassa Forense) e della regolare esecuzione del servizio. A tal fine il professionista dovrà far pervenire, prima dell'invio della fattura a saldo, nota pro-forma a cui allegare gli atti processuali dallo stesso predisposti in esecuzione del mandato e corredati di attestazione di avvenuto deposito nonché copia dei verbali di udienza.

Il professionista con la sottoscrizione del contratto di prestazione d'opera assumerà tutti gli obblighi di cui all'art.3 L. 136/2010 e s.m.i.

Alla fattura dovranno essere allegata la dichiarazione relativa al conto dedicato ai sensi dell'art.3 L. 136/2010 nonché alla regolarità contributiva del professionista con la propria Cassa di Previdenza Avvocati;

Il pagamento avverrà nei termini di legge.

ART.6

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. n.136/2010 e successive modifiche.

I dati personali del Legale incaricato saranno trattati dal Comune di Jesi solo per le seguenti finalità:

a) esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto e relativi adempimenti;

b) adempimenti di obblighi previsti dalla legge, regolamenti o dalla normativa comunitaria.

I dati verranno trattati mediante strumenti manuali, informativi o telematici, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Avv. _____

Jesi, li

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. il *cliente* approva specificatamente l'articolo 3 (modalità di svolgimento dell'incarico), l'articolo 4 (compenso) e l'articolo 5 (pagamenti).

Avv. _____

Jesi, li